



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 1 del 29/01/2026

Oggetto : MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA “P.M.R. S.R.L. CONSORTILE”

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di Gennaio, alle ore 18:52, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Assente	18	Marchei Loreno	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Marchioni Elisa	Assente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Messori Ilaria	Presente
4	Bellucci Andrea	Assente	21	Murano Brunori Stefano	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Neri Giuseppe	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pari Andrea	Presente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Pasini Luca	Assente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Ramberti Samuele	Assente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	De Sio Luca	Assente	28	Soldati Serena	Presente
12	Di Campi Addolorata	Assente	29	Spina Carlo Rufo	Presente
13	Di Natale Barbara	Presente	30	Tonti Marco	Presente
14	Guaitoli Manuela	Presente	31	Zamagni Giuliano	Presente
15	Lamarra Lucia	Presente	32	Zamagni Marco	Presente
16	Lisi Gloria	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marcello Nicola	Presente			

Totale presenti n. 26 - Totale assenti n. 7

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.



In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dall'Appendice al Regolamento avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio in videoconferenza approvati da ultimo con Deliberazione di C.C. in data 5/10/2023 n. 70, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Webex", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Angelini e Carminucci collegati da remoto.

OGGETTO: Modifiche statutarie della società controllata "P.M.R. s.r.l. consortile".

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 1 del 14/01/2026, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: Modifiche statutarie della società controllata "P.M.R. s.r.l. consortile".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini detiene, attualmente, il 79,67% del capitale sociale di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" (nel prosieguo del presente atto, per brevità, "P.M.R."), società attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.1**, avente per oggetto le attività di amministrazione (ovvero realizzazione, custodia e manutenzione) dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete ferroviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini, i cui bilanci fino ad oggi approvati sono pubblicati e consultabili sul sito internet della società (collegato anche al sito internet del Comune - www.comune.rimini.it - *amministrazione trasparente - enti controllati - società partecipate - P.M.R. s.r.l. consortile*);
- con propria nota del 22/12/2025 (a corredo del presente atto al **n.2**), l'Amministratore Unico di P.M.R. ha trasmesso ai soci della società le modifiche statutarie dettagliatamente indicate e spiegate nello "*statuto comparato e commentato*" di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A", invitandoli ad approvarle al proprio interno entro il 16/03/2026, in vista della relativa successiva auspicata approvazione in seno alla prossima assemblea dei soci, prevista entro la fine di aprile 2026 (presumibilmente in concomitanza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 della società);

CONSIDERATO che:

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.1, lettera "a.1", del vigente "*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*", il socio Comune di Rimini, per votare (favorevolmente o sfavorevolmente) le suddette modifiche statutarie di P.M.R. in seno alla relativa suddetta assemblea dei soci, deve preventivamente approvarle o rigettarle al proprio interno, mediante apposita deliberazione del proprio Consiglio Comunale, attribuendo conseguentemente al Sindaco (o suo delegato) il mandato al compimento di tutti gli atti che risultassero conseguentemente necessari e/o opportuni per approvarle o disapprovarle in seno alla medesima assemblea;
- come risulta chiaramente dai "commenti" posti a latere nel testo allegato, le modifiche statutarie

proposte sono finalizzate principalmente a:

- a) definire meglio e più puntualmente l'oggetto sociale (articoli 4.2 e 4.3) e la possibile composizione della compagine sociale (articolo 5.2);
- b) superare alcune disposizioni e/o riferimenti obsoleti (articolo 6.2), o comunque non più attuali (articoli 7.1, nuovo 7.2 - già 7.3 - 11.1 lettere "c" e "d", 12.2; 21.1, 21.3, 22.2, 23.3 punto 1, 23.7), oppure troppo generici (articolo 15.1), o poco opportuni (articolo 16.2), sostituendoli con altri più aggiornati e/o più precisi e/o più appropriati;
- c) disciplinare meglio gli obblighi del socio eventualmente recedente (nuovo articolo 7.3);
- d) disciplinare più chiaramente (nella forma) e più correttamente (nella "sostanza") i contributi consortili dovuti dai soci alla società (articolo 9.1, lettere "a" e "b");
- e) determinare i contributi consortili considerando anche il "trasporto rapido di massa" (già "t.r.c.") come un'infrastruttura a servizio del t.p.l. dell'intera provincia riminese e non (più) solamente dei comuni attraversati dal relativo percorso (articolo 9.1, lettera "b");
- f) sostituire il riferimento ai "*beni a fruizione esclusivamente territoriale*" con quello ai "*beni a fruizione esclusiva*" (da parte di un solo socio) (articoli 9.2 nuovo, 22.1 nuovo punto "2", 23.3 nuovo punto "2");
- g) disciplinare più chiaramente (solamente nella forma) i contributi consortili connessi ai "*beni a fruizione esclusiva*" (nuovo articolo 9.2);
- h) estendere la possibilità di svolgimento delle riunioni anche con mezzi di telecomunicazione (attualmente prevista per la sola assemblea dei soci) anche agli altri due organi sociali collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) (art.10.1);
- i) snellire (diminuire) le autorizzazioni assembleari preventive attualmente necessarie per poter attuare alcune operazioni societarie (articolo 11.1. lettere "k", "l" ed "m");
- j) chiarire (a scanso di possibili equivoci - parzialmente già verificatisi in passato) le definizioni di "azienda" e di "ramo aziendale" contemplate nel testo statutario (articolo 11.1, lettera "m. 2");
- k) definire meglio (peraltro coerentemente con la modifica dell'articolo 9) - in caso di liquidazione della società o di scadenza del termine di durata della concessione/proprietà delle varie categorie di beni societari (quelli riconducibili ai "*sistemi di trasporto rapido di massa*"; quelli "*a fruizione esclusiva*" e quelli non rientranti nelle precedenti due tipologie) - il relativo destino (articolo 24 nuovo);

RITENUTO che:

- le suddette modifiche statutarie siano tutte opportune e condivisibili, in quanto finalizzate, principalmente, ai validi scopi dettagliatamente ivi indicati, sostanzialmente sintetizzabili nel complessivo "miglioramento delle regole di funzionamento della società";
- occorra quindi approvare espressamente le proposte di modifiche statutarie in questione e dare espresso mandato al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per la relativa approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea dei soci di P.M.R. di prossima imminente celebrazione;

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- l'articolo 29 ("società di capitali") dello statuto del Comune di Rimini;
- l'articolo 4.1, lettera "a.1", del vigente "*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile U.O. Organismi Partecipati, ai sensi degli

artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, in cui si dà atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente "Regolamento di contabilità", allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare Permanente in data 19.01.2026;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le modifiche statutarie di P.M.R. risultanti dallo "*statuto comparato e commentato*" allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A";
- 2) **DI DARE ESPRESSO MANDATO** al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per l'approvazione delle modifiche statutarie di P.M.R. (approvate al precedente punto 1 del presente atto), da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea dei soci di P.M.R. di prossima celebrazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per l'approvazione di quanto in oggetto in seno all'assemblea dei soci di P.M.R.,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267."

^^^^^^*****^^^^^^

Dichiarata aperta la discussione intervengono per l'illustrazione dell'argomento l'Assessore Magrini (Assessorato Bilancio e Risorse Finanziarie, Politiche per la Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Attività Economiche, Protezione Civile, Governance delle Società Partecipate) e il Dr. Maracci (Responsabile U.O. Organismi partecipati).

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Presenti n. 27 Consiglieri: Angelini, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guitoli, Lamarra, Lisi, Marcello, Marchei, Messori, Murano

Brunori, Neri, Pari, Petrucci, Renzi, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco e Zoccarato.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	17	Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lamarra, Messori, Neri, Petrucci, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	10	Conss.: Angelini, Ceccarelli, Lisi, Marcello, Marchei, Murano Brunori, Pari, Renzi, Spina e Zoccarato

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	19	Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lamarra, Lisi, Messori, Neri, Petrucci, Renzi, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	8	Conss.: Angelini, Ceccarelli, Marcello, Marchei, Murano Brunori, Pari, Spina e Zoccarato

Il Consigliere Carminucci ha espresso il proprio voto nella chat della piattaforma per entrambe le votazioni, non essendo riuscito a votare dalla piattaforma stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino

Legenda:

soppressioni

aggiunte

STATUTO

(VERSIONE COMPARATA E COMMENTATA da presentare all'Assemblea dei Soci di PMR del
27.11.2025)

PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE

**TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI, DURATA DELLA
SOCIETA' E OGGETTO SOCIALE**

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, la società consortile, a responsabilità limitata denominata "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile".

ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

- 2.1 La società ha sede nel Comune di Rimini, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2.2 Con decisione dei soci potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze nel territorio della Provincia di Rimini.
- 2.3 Con decisione dell'organo amministrativo si potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere, nel territorio della Provincia di Rimini, unità locali operative.
- 2.4 Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è, a tutti gli effetti, quello risultante dal registro delle imprese.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

- 3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere modificata, a termine di legge, dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

- 4.1 La società ha scopo consortile ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto.
- 4.2 La società ha per oggetto lo svolgimento, prevalentemente nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, delle attività di reperimento della disponibilità, progettazione, realizzazione, detenzione, custodia e manutenzione di beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone e funzionali alla mobilità provinciale (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, infrastrutture - in particolare la linea di trasporto veloce da Cattolica a Rimini Fiera, denominata "t.r.c." ("trasporto rapido costiero") quelle connesse al trasporto rapido di massa - impianti, reti), da acquisire sia di in proprietà che sia di in concessione/uso da terzi, e di relativa messa a disposizione del al fine di renderli

disponibili al relativo gestore, **unitamente a tutte le attività ad esse propedeutiche (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, attività di studio, di ricerca, di consulenza, espropriativa, locativa).**

Commentato [PMR1]: Migliore (più puntuale) definizione dell'oggetto sociale.

4.3 La società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e di raccolta del risparmio tra il pubblico, così come disciplinati dal Decreto Legislativo 01.09.1993, n.385 e di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.24.02.1998, n.58;

b) prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi;

c) partecipare ad altri enti, societari e non;

d) svolgere tutte le attività propedeutiche e/o connesse a quelle sopra indicate al precedente articolo 4.2, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, le attività espropriative, locative, di studio, di ricerca, di consulenza, di supporto agli enti soci).

Commentato [PMR2]: Ampliamento degli esempi, con inserimento di attività in parte già effettivamente svolte dalla società nel recente passato.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E RELATIVE VARIAZIONI, COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO, RECESSO DEI SOCI, FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' E CONTRIBUTI CONSORTILI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.833.606,53 ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

5.2 Possono essere soci della società, in forma singola o associata, solamente le Province e i Comuni aventi sede legale nell' "ambito territoriale della Provincia di Rimini" **e nei territori ad esso contigui, interessati dall'organizzazione dei servizi di t.p.l. (trasporto pubblico locale) di competenza della provincia di Rimini** e società da essi interamente partecipate, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite. In caso di trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Commentato [PMR3]: Estensione della clausola per ricomprendere anche i tre comuni attualmente soci non appartenenti alla provincia di Rimini, ma con essa confinanti (Tavoletto, Borghi e Sogliano).

5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato sia mediante nuovi conferimenti - sia di denaro sia di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica - sia mediante passaggio di riserve a capitale.

5.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicheranno gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. L'aumento del capitale sociale potrà avvenire anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione da parte dei soci e conseguente offerta a terzi delle quote di nuova emissione, o di parte di esse. Qualora siano effettuati dai soci versamenti in conto capitale non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale, l'organo

amministrativo, salvo diversa volontà dei soci che effettueranno i versamenti, dovrà creare apposite riserve "targate".

- 5.5 In caso di versamenti in conto capitale da parte di soci, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci.

ARTICOLO 6 - COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO

- 6.1 Non potrà essere costituito il diritto di usufrutto ~~desu~~ sulle quote sociali. Non potrà essere ceduta la sola nuda proprietà delle quote sociali e le stesse non potranno essere oggetto di pegno.
- 6.2 Il socio che, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 5.2, intendesse trasferire, in tutto o in parte, la proprietà delle proprie quote di partecipazione dovrà inviare all'organo amministrativo ed agli altri soci, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, ~~fax~~, "posta elettronica certificata"), apposita comunicazione - indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal registro delle imprese che indichi il valore nominale delle quote che intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, il nome del cessionario e, ove questo, ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 5.2, fosse una forma associativa tra enti pubblici o una società, la specificazione di tutti gli enti pubblici rispettivamente associati o soci, nonché ogni altra condizione o pattuizione ad essa relativa, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento di azioni" si intenderà qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, dazione in pagamento), in forza del quale si conseguisse, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali sulle quote di partecipazione alla società.
- 6.3 Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale posseduta e nel rispetto delle modalità indicate di seguito.
- 6.4 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà dichiarare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante apposita comunicazione da inviare - con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, "posta elettronica certificata") - alla sede della società ed al domicilio del socio alienante quale risultante dal registro delle imprese, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che avesse dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione potrà altresì acquistare le quote di partecipazione per le quali gli altri soci non avessero esercitato la prelazione, a condizione che comunichi tale volontà di acquisto nella stessa comunicazione di esercizio della prelazione.

Commentato [PMR4]: Strumento ormai superato.

- 6.5 Nel caso in cui più soci facessero richiesta di acquisto di eventuali quote di partecipazione non prelazionate, il socio alienante assegnerà loro tali quote attraverso un riparto proporzionale alle rispettive quote già possedute.
- 6.6 Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, e delle modalità di assegnazione sopra indicate, comunicherà all'organo amministrativo ed ai soci che avranno esercitato la prelazione, con le medesime modalità sopra indicate, il valore nominale delle quote di partecipazione e dei diritti da trasferire a ciascuno.
- 6.7 In tutti i casi in cui la natura del negozio non prevedesse un corrispettivo, ovvero il corrispettivo fosse diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando al socio alienante la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.
- 6.8 Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato, o venisse esercitato solamente su parte delle quote offerte in prelazione, il cessionario non socio, per poter acquisire le quote non prelazionate dovrà essere di gradimento dell'assemblea dei soci. La manifestazione, positiva o negativa, del gradimento dovrà essere adeguatamente motivata, risultare da apposito verbale assembleare ed essere comunicata al socio alienante ed al soggetto che desidera acquistare le quote di partecipazione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, con le modalità di cui sopra. In caso di manifestazione negativa del gradimento, il socio alienante potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 7 del presente statuto e fatto salvo quanto ivi previsto.

ARTICOLO 7 - RECESSO DEI SOCI

- 7.1 ~~Ai sensi dell'articolo 2469 del codice civile, nei primi due anni dalla data di iscrizione del presente statuto presso il registro delle imprese il recesso dei soci, anche parziale, è vietato.~~
- 7.2** **7.1** Una volta decorso il termine biennale previsto al precedente articolo 7.1, fatte salve eventuali diverse disposizioni che fossero eventualmente intervenute nel corso dello stesso, i soci avranno diritto di recedere per tutte o parte delle loro partecipazioni, nei limiti, nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 2473 del codice civile e nel rispetto della normativa vigente. Potrà inoltre recedere il socio che abbia manifestato l'intenzione di cedere anche in parte le proprie quote, qualora l'assemblea dei soci abbia manifestato il non gradimento del cessionario non socio, così come disciplinato dall'articolo 6.8 del presente statuto.
- 7.3** **7.2** In considerazione dello scopo consortile della società e della destinazione finale della proprietà della tratta Rimini FS - Riccione FS del t.r.c. (indicata al precedente articolo 4.2) **dei beni destinati al trasporto rapido di massa a favore esclusivamente dei due soci Comune di Rimini e Comune di Riccione (indicata al successivo articolo 24.2)**, ed in deroga alle vigenti disposizioni del codice civile in materia di recesso dalle società di capitali ed in particolare dalle società a responsabilità limitata, il valore delle quote di partecipazione per cui verrà esercitato il recesso sarà determinato in misura pari al minore tra il valore nominale delle

Commentato [PMR5]: Clausola superata (i due anni sono trascorsi da tempo).

Commentato [PMR6]: Clausola superata (il termine biennale è trascorso da tempo).

Commentato [PMR7]: Ampliamento della clausola a fronte del fatto che il "t.r.c." - ora "trasporto rapido di massa" - non coincide più solamente con la "tratta Rimini FS - Riccione FS", ma sta per essere ampliato anche con altre tratte.

quote di partecipazione e il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile (al netto del valore ~~della suddetta tratta~~ **dei suddetti beni**) risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di efficacia del recesso.

7.3 Il recesso implica la contestuale stipula - tra il socio aspirante recedente e la società - di apposita convenzione che disciplini la compartecipazione del socio recedente ai costi di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei beni strumentali all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio del socio stesso (a titolo esemplificativo, non esaustivo, aree di fermata, impianti filoviari, sistemi di trasporto rapido di massa ed infrastrutture destinate al rimessaggio e alla manutenzione degli autobus) che la società dovesse sostenere dopo il suo recesso.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

8.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 9 - CONTRIBUTI CONSORTILI

9.1 Ai sensi dell'articolo 2615 ter, 2° comma, del codice civile, tutti i soci verseranno annualmente alla società, entro il termine stabilito dall'assemblea dei soci, contributi consortili in denaro, per importi **commisurati alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale**, che saranno determinati preventivamente in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione previsto dall'articolo 22 del presente statuto **- potendo poi eventualmente diminuire in sede di approvazione del bilancio consuntivo del medesimo anno -** e che, complessivamente, dovranno coprire integralmente, con le modalità previste al successivo **articolo 9.2:**

- a) l'eventuale perdita della società prevista, per l'anno di riferimento, nel suddetto bilancio annuale di previsione, relativamente al funzionamento e all'ordinaria amministrazione della società;
- b) l'eventuale disavanzo della società previsto, per l'anno di riferimento, relativamente alla realizzazione/acquisizione degli investimenti in beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone e/o delle manutenzioni straordinarie di tali beni.

essere tali da garantire, nel suddetto bilancio annuale di previsione, per l'anno di riferimento, il pareggio economico complessivo, senza considerare gli eventuali costi e ricavi inerenti ad eventuali "beni a fruizione esclusiva" (da intendersi come beni - diversi da quelli strumentali all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale - fruibili da un solo socio).

9.2 Coerentemente con i prospetti previsti al successivo articolo 22, i contributi consortili indicati al precedente articolo 9.1 dovranno essere calcolati nel modo seguente:

- a) il contributo complessivamente necessario per la copertura integrale dell'eventuale perdita prevista, generata dal funzionamento e dall'ordinaria amministrazione della società ("contributo per il funzionamento della società") - calcolata come differenza tra i ricavi (inclusi i contributi regionali eventualmente assegnati per il funzionamento della

Commentato [PMR8]: Poiché - per continuare ad erogare i servizi di t.p.l. nel territorio del socio receduto - la società dovrebbe comunque continuare, quantomeno, le attività di manutenzione dei beni a ciò strumentali, occorre prevedere che lo stesso soggetto, che non verserà più i contributi consortili ex art. 9, continui (anche dopo aver perso la qualità di socio) a compartecipare ai costi di tale manutenzione (che saranno analiticamente individuati).

Commentato [PMR9]: Formulazione più chiara: nel bilancio preventivo, di fatto, non compare alcuna perdita, proprio grazie all'imputazione del contributo consortile calcolato a priori, a latere (extra-bilancio), come differenza tra costi e ricavi - diversi dai contributi - preventivati.

Commentato [PMR10]: Migliore (più corretta) disciplina dei contributi consortili, dovuta alla considerazione che, in realtà, anche il trasporto rapido di massa costituisce un'infrastruttura a servizio del t.p.l. dell'intera provincia riminese, non solamente dei comuni attraversati dal relativo percorso (come precedentemente ritenuto).

stessa e/o i ricavi generati dalle attività da essa effettuate) e i costi di funzionamento ed ordinaria amministrazione previsti - dovrà essere ripartito tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote percentuali di partecipazione al capitale sociale;

b) fatto salvo quanto previsto, relativamente alla sola realizzazione del t.r.c., dall'accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) - Cattolica - Rimini Fiera" del 15/07/2008, il contributo necessario alla copertura integrale degli eventuali "disavanzi" previsti, generati dalla realizzazione/acquisizione degli investimenti (nuovi beni durevoli) in beni "a rete" e/o dalle manutenzioni straordinarie dei beni "a rete" (escluso il t.r.c., le cui manutenzioni straordinarie saranno poste a carico esclusivamente dei Comuni di insidenza dell'opera, in proporzione alle rispettive quote territoriali) ("contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie su beni a rete") calcolati come differenza tra eventuali contributi previsti da soggetti non soci per la realizzazione/acquisizione di tali investimenti/manutenzioni straordinarie e i relativi oneri previsti - dovrà essere ripartito tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote percentuali di partecipazione al capitale sociale;

c) il contributo necessario alla copertura integrale degli eventuali "disavanzi" previsti, generati dalla realizzazione/acquisizione degli investimenti (nuovi beni durevoli) in beni "a fruizione esclusivamente territoriale" e/o dalle manutenzioni straordinarie dei beni "a fruizione esclusivamente territoriale" (contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie su beni a fruizione esclusivamente territoriale) - calcolati come differenza tra eventuali contributi previsti da soggetti non soci per la realizzazione/acquisizione di tali investimenti/manutenzioni straordinarie e i relativi oneri previsti - dovrà essere ripartito esclusivamente tra i soli soci coinvolti nella relativa fruizione, in proporzione al rispettivo grado di fruizione.

9.2 I soci che beneficiassero di "beni a fruizione esclusiva" verseranno alla società, sulla base di apposito accordo da stipulare preventivamente con la stessa, i contributi necessari a coprire gli oneri eventualmente gravanti sulla società connessi alle attività di progettazione, realizzazione, detenzione, custodia e manutenzione di tali beni.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI E RELATIVO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

10.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Se previsto nell'avviso di convocazione, è ammesso l'intervento alle riunioni degli organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo,

Commentato [PMR11]: Migliore (solamente dal punto di vista formale) disciplina dei contributi a copertura degli oneri connessi agli investimenti in beni "a fruizione esclusivamente territoriali" (ovvero fruibili solo da alcuni soci, non da tutti), già presente, con contenuto sostanzialmente analogo, nel precedente articolo 9.1, lettera "c".

audio/videoconferenza, teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'organo collegiale.

Nell'avviso di convocazione, il presidente dell'organo collegiale può stabilire che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso può essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE

11.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

- a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), sulla base delle disposizioni di legge vigenti;
- b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dell'organo di controllo e/o di revisione **del soggetto deputato alla revisione legale dei conti**, la determinazione della relativa composizione (monocratica o collegiale) e dei relativi poteri e competenze, nonché la nomina dei relativi membri;
- d) la determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione **al soggetto deputato alla revisione legale dei conti**, se nominato;
- e) le modifiche del presente statuto;
- f) l'approvazione dei regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti **(a titolo esemplificativo, non esaustivo, in materia di assunzione del personale, conferimento di incarichi, acquisizione di beni, servizi e forniture)** e delle eventuali relative modifiche;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del piano triennale degli investimenti e del bilancio di esercizio;
- i) l'autorizzazione all'organo amministrativo all'acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;
- j) l'autorizzazione all'organo amministrativo alla stipula di mutui ipotecari;
- k) l'autorizzazione all'organo amministrativo all'accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo unitario superiore ad euro 250.000,00, **non previsti nel bilancio annuale di previsione**;
- l) l'autorizzazione all'organo amministrativo al compimento di operazioni di investimento di importo unitario superiore ad euro 500.000,00 **non previste nel bilancio annuale di previsione**;

Commentato [PMR12]: Estensione della possibilità di svolgimento delle riunioni anche con mezzi di telecomunicazione (attualmente prevista - al successivo articolo 13.5 - per la sola assemblea dei soci) anche agli altri due organi sociali collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale).

Commentato [PMR13]: Solo il collegio sindacale o il sindaco unico costituiscono un "organo" della società, non anche il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Commentato [PMR14]: Vedasi commento precedente.

Commentato [PMR15]: Esemplificazione superflua

Commentato [PMR16]: "Snellimento" (riduzione) delle autorizzazioni assembleari preventive

Commentato [PMR17]: "Snellimento" (riduzione) delle autorizzazioni assembleari preventive

m) l'autorizzazione all'organo amministrativo al compimento di atti non previsti nel bilancio annuale di previsione.

m.1) di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.),

m.2) di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.),

sulla/della azienda (da intendersi come "il complesso dei beni organizzati dalla società per lo svolgimento della propria attività caratteristica" di cui al precedente articolo 4) o sugli/degli immobili o su/di parti di essi (per "parte dell'azienda" deve intendersi "un aggregato di beni appartenenti all'azienda idonei a svolgere una funzione economica unitaria finalizzata allo svolgimento di una delle attività caratteristiche della società");

n) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi superiori ad euro 100.000,00;

o) la manifestazione, positiva o negativa, del gradimento dei potenziali nuovi soci.

11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONE

12.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 22 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'articolo 23 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

12.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'organo di controllo - se nominato - o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Rimini, con avviso recapitato agli aventi diritto, ai rispettivi domicili risultanti dal registro delle imprese, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, ~~fax~~, "posta elettronica certificata").

12.3 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

12.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI: PARTECIPAZIONE

Commentato [PMR18]: "Snellimento" (riduzione) delle autorizzazioni assembleari preventive.

Commentato [PMR19]: Chiarimenti opportuni (a scanso di possibili equivoci, parzialmente già verificatisi in passato) e coerenti con l'interpretazione data dall'assemblea dei soci del 28/11/2024.

- 13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci che risultino tali dal registro delle imprese. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante.
- 13.2 Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale.
- 13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.
- 13.4 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

~~13.5 È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, audio/videoconferenza, teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.~~

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI: PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

- 14.1 L'assemblea è presieduta:
- dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
 - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
 - da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).
- 14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e può nominare anche due scrutatori tra i soci.
- 14.3 Le deliberazioni dell'assemblea constano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
- 14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

- 15.1 Per la validità delle assemblee dei soci non è previsto un quorum costitutivo, ~~tranne che per quelle aventi ad oggetto la realizzazione del t.r.c., per la cui validità occorre la partecipazione della maggioranza dei soci.~~
- 15.2 Sia nella prima che nell'eventuale seconda convocazione l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno:
- il 90% del capitale sociale per le materie indicate al precedente articolo 11.1, lettere da a) ad f);

Commentato [PMR20]: Lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali con mezzi di telecomunicazione è - ora - già prevista e disciplinata dalla (nuova) parte finale del precedente articolo 10.1.

Commentato [PMR21]: Formulazione troppo generica

- b) la maggioranza del capitale sociale presente per le altre materie la cui decisione è rimessa ai soci, diverse da quelle indicate al precedente punto a).

ARTICOLO 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

- 16.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata in alternativa:
- a) da un amministratore unico;
 - b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.
- 16.2 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e coloro che:
- a) hanno riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o contravvenzionali, o per reati tributari;
 - b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.
- dalle disposizioni di legge vigenti.
- 16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rinominabili.
- 16.3 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e del presente statuto.
- 16.4 Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori non dimissionari per la ricostituzione dello stesso.

ARTICOLO 17 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 17.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o da uno o più dei membri dell'organo di controllo, se nominato.
- 17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e a tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
- 17.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo (in caso di riunione in presenza) o lo strumento di video-collegamento da remoto (in caso di riunione da remoto) e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 17.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Commentato [PMR22]: Formulazione più ampia, che comprende tutte le possibili situazioni contemplate dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti

Commentato [PMR23]: Soppressione coerente con la possibilità di svolgimento delle riunioni consiliari anche con mezzi di telecomunicazione, introdotta nella (nuova) parte finale del precedente articolo 10.1.

- 17.6 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.
- 17.7 Il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 17.8 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta.
- 17.9 Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 18.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'articolo 11.1 del presente statuto, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.
- 18.2 Fatta eccezione per gli atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti - fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea - determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2381 del codice civile e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 del codice civile. Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione:
- a) l'accensione di finanziamenti passivi di importo unitario superiore ad Euro 50.000,00;
 - b) l'effettuazione di investimenti di importo unitario superiore ad Euro 50.000,00;
 - c) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
 - d) il conferimento di incarichi di studio e/o consulenza e/o assistenza esterna di importo superiore ad Euro 25.000,00.
- 18.3 L'organo amministrativo può nominare, nei limiti della durata del proprio mandato ed individuandolo con procedura ad evidenza pubblica, un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri - conferendogli anche procure speciali - e stabilendo, eventualmente, un apposito compenso. L'organo amministrativo può inoltre nominare procuratori speciali per la cura di determinate attività e/o procedure.
- 18.4 L'organo amministrativo può nominare, tra i propri componenti, un vice-Presidente, con funzione esclusiva di sostituzione del Presidente nei casi di relativa assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 19.1 La rappresentanza legale della società spetta:
- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute attribuitegli, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) agli eventuali procuratori speciali, nei limiti delle procure ad essi rilasciate.

ARTICOLO 20 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

- 20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per le ragioni dell'ufficio.
- 20.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:
- a) un compenso agli amministratori con deleghe eventualmente esistenti;
 - b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe;
- con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

Commentato [PMR24]: Per la Corte dei Conti eventuali rimborsi spese forfettari costituirebbero "compensi".

ARTICOLO 21 - ORGANI DI CONTROLLO

- 21.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico o collegiale - e/o di revisione un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
- 21.2 In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.
- 21.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

Commentato [PMR25]: Solo il collegio sindacale è un "organo" della società

Commentato [PMR26]: Vedasi commento precedente.

Commentato [PMR27]: Eventuali rimborsi spese forfettari costituirebbero "compensi"

TITOLO IV - BILANCI

ARTICOLO 22 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

- 22.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predisporre, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo - corredato da un piano triennale degli investimenti costituito da:
- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
 - b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
 - c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;

- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

I tre documenti indicati alle precedenti lettere b, c e d, così come il piano triennale degli investimenti, sono redatti con riferimento all'intera società, ma sono accompagnati da appositi prospetti che evidenziano:

- 1) la situazione previsionale patrimoniale, economica, finanziaria e degli investimenti della società imputabile alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del t.f.c. **dei sistemi di trasporto rapido di massa;**
- 2) ~~relativamente agli investimenti e/o alle manutenzioni straordinarie previsti/e per l'anno di riferimento, quelli "a rete" e quelli "a fruizione esclusivamente territoriale", con il rispettivo eventuale disavanzo previsto e il correlato "contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie" previsti a carico, rispettivamente, di tutti i soci o dei soli soci coinvolti nella relativa fruizione;~~
- 2) **la situazione previsionale patrimoniale, economica e finanziaria degli investimenti in "beni a fruizione esclusiva".**

Commentato [PMR28]: Definizione più ampia (non solo "costiero" - "c") ed aderente alle attuali definizioni del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

- 22.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predisporre, approva e trasmette ai soci una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato, con separata evidenziazione dell'andamento (consuntivo - al 30 giugno - e pre-consuntivo - al successivo 31 dicembre) della società, imputabile alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del **"t.f.c." dei sistemi di trasporto rapido di massa.**

Commentato [PMR29]: Modifica coerente con (conseguente al) la modifica apportata al precedente articolo 9.

ARTICOLO 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO E UTILI

- 23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
- 23.2 Il bilancio d'esercizio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tal caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.
- 23.3 Il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato da appositi prospetti che evidenzino:
- 1) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società imputabile alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del **"t.f.c." dei sistemi di trasporto rapido di massa;**
 - 2) ~~relativamente agli investimenti e/o alle manutenzioni straordinarie eseguiti/e nell'anno di riferimento, quelli/e "a rete" e quelli/e "a fruizione esclusivamente territoriale", con l'indicazione degli oneri per essi/e effettivamente sostenuti e dei "contributi per investimenti/manutenzioni straordinarie" per essi/e effettivamente incassati dai soci interessati.~~

2) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria degli investimenti in "beni a fruizione esclusiva".

- 23.4 In considerazione dello scopo consortile della società, è vietata la distribuzione di utili ai soci, anche in sede di liquidazione delle rispettive quote di partecipazione e/o della società.
- 23.5 Gli eventuali utili risultanti dal bilancio annuale, dopo l'assegnazione della quota legale al fondo di riserva, vengono destinati dall'assemblea dei soci alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.
- 23.6 Concorrono altresì ad alimentare il fondo di riserva straordinario, eventuali lasciti e donazioni.
- 23.7 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito da:
- a) un confronto numerico tra i due conti economici;
 - b) una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici;
 - c) appositi prospetti che evidenzino e motivino gli scostamenti imputabili alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del "t.r.c." **dei sistemi di trasporto rapido di massa.**

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 24.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

- 24.2 In attuazione del vigente "accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) - Cattolica - Rimini Fiera" del 15/07/2008 e delle relative eventuali modifiche e/o integrazioni, in caso di liquidazione della società, di decadenza o revoca del servizio di t.r.c., di scadenza del termine di durata della proprietà dell'opera da parte della società, tutto il patrimonio sociale (attività e passività) in qualunque modo riconducibile alla tratta Rimini FS - Riccione FS del t.r.c. e/o ad essa funzionale verrà attribuito esclusivamente ai soci Comune di Rimini e Comune di Riccione, con le modalità previste dal suddetto accordo:
- a) i beni immobili verranno attribuiti al Comune nel cui territorio essi ricadranno;
 - b) i beni mobili verranno attribuiti ai due Comuni suddetti in proporzione alla rispettiva quota di compartecipazione alle spese di realizzazione del t.r.c..

- 24.2 In caso di liquidazione della società o di scadenza del termine di durata della concessione/proprietà o altro diritto reale del patrimonio in qualunque modo riconducibile ai sistemi di trasporto rapido di massa, il medesimo patrimonio verrà attribuito in base a quanto previsto negli accordi inerenti alla relativa realizzazione [a titolo esemplificativo, non esaustivo, "accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) - Cattolica - Rimini Fiera" del 15/07/2008].**

- 24.3 In caso di liquidazione della società i "beni a fruizione esclusiva" saranno destinati integralmente ed esclusivamente ai rispettivi beneficiari.**

Commentato [PMR30]: Modifica coerente con (conseguente al) la modifica apportata al precedente articolo 9.

Commentato [PMR31]: Ampliamento della clausola a fronte del fatto che il "t.r.c." - ora "trasporto rapido di massa" - non coincide più solamente con la "tratta Rimini FS - Riccione FS", ma sta per essere ampliato anche con altre tratte.

Commentato [PMR32]: Modifica coerente con (conseguente al) la modifica apportata al precedente articolo 9.

24.34 L'attivo risultante dalla liquidazione del patrimonio non riconducibile ~~alla tratta Rimini FS -~~
~~Riccione FS del t.r.c.~~ **ai sistemi di trasporto rapido di massa né ai “beni a fruizione**
esclusiva” sarà invece ripartito fra tutti i soci in proporzione alle **rispettive** quote di capitale
possedute, fino a concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili da ciascuno di
essi versati. L'eventuale eccedenza andrà in favore di enti aventi analoghe finalità, designati
dal/i liquidatore/i.

TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 25 - NORME DI RINVIO

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono
le norme del codice civile previste per le società a responsabilità limitata e, in subordine,
quelle per i consorzi, per quanto compatibili.

Commentato [PMR33]: Modifica coerente con
(conseguente al) la modifica apportata al
precedente articolo 9.